

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, ALTRI BENEFICI E VANTAGGI ECONOMICI, PATROCINI

ART. 1 PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di contributi, patrocini, altri benefici e vantaggi economici e sovvenzioni a favore di soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., per attività che abbiano caratteristiche e rilevanza per il territorio dell'Unione Montana Valli Orco e Soana riconducibili alle azioni previste all'art. 1 comma 10 dello Statuto.

ART. 2 FINALITA'

Il presente Regolamento persegue la finalità della promozione e sostegno delle libere forme associative operanti negli ambiti indicati all'art. 1 del presente Regolamento. In particolare, l'Unione concede, nell'ambito delle proprie competenze, disponibilità di bilancio e limiti normativi: contributi, patrocini, altri benefici e vantaggi economici e sovvenzioni a favore di soggetti pubblici e privati che siano caratterizzati da un rapporto significativo con i fini istituzionali.

ART. 3 CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE

1. L'Amministrazione dell'Unione Montana Valli Orco e Soana definisce annualmente l'importo complessivo dei contributi e degli altri benefici economici nell'ambito dell'approvazione del bilancio dell'Ente.
2. La valutazione delle domande e il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con l'osservanza delle presenti disposizioni.
3. Il sostegno finanziario relativo alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche, viene assegnato dal Responsabile del competente settore, previo indirizzo della Giunta dell'Unione montana, cui compete la determinazione del relativo valore, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, sulla scorta dei criteri indicati nel presente Regolamento.
4. I contributi non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire, nel tempo, diritto di prelazione o di legittima aspettativa.
5. Il Responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente Regolamento è il Responsabile del Settore nel cui ambito di competenza si svolge l'iniziativa per cui viene richiesto il contributo. L'istruttoria e la gestione amministrativa delle domande sono svolte dagli uffici del Settore nel cui ambito di competenza si svolge l'iniziativa per cui viene richiesto il contributo.

ART. 4 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di contributo e di altri benefici economici associazioni, enti, società ed altre istituzioni in genere organizzatori di iniziative di pubblico interesse nel territorio dell'Unione negli ambiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

ART. 5 ATTIVITA'

1. I soggetti di cui all'art. 4 possono presentare domanda di contributo, beneficio economico o patrocinio, per le seguenti attività:

- a) manifestazioni, eventi, attività promosse in autonomia o in collaborazione con l'Ente;
- b) manifestazioni, eventi, attività negli ambiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento che siano caratterizzate da un rapporto significativo con i fini istituzionali dell'Unione.

ART. 6 TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI, ALTRI BENEFICI E PATROCINI

1. Il CONTRIBUTO ORDINARIO consiste nella concessione di un contributo al soggetto richiedente di cui all'art. 4. La domanda deve essere presentata indicativamente almeno 30 giorni prima dell'evento che si intende organizzare e deve contenere la specifica dell'iniziativa che si tende ad organizzare con l'indicazione di massima del programma e del preventivo delle entrate e delle spese. L'entità del contributo richiesto non potrà determinare avanzo economico per la realizzazione delle attività oggetto della richiesta di contributo. Il contributo viene erogato di norma a conclusione delle attività del progetto, ma è possibile concedere a richiesta dell'interessato un acconto pari all'80% del contributo concesso, fatte salve le disponibilità di cassa dell'Ente e sulla base del successivo art. 7.

2. ALTRI BENEFICI E VANTAGGI ECONOMICI possono riguardare prestazioni, consistenti ad esempio in: concessione di sale, agevolazioni tariffarie, allestimenti, supporto organizzativo, impiego di professionalità dell'Unione e/o di tecnici. Detti benefici, se richiesti congiuntamente alla domanda di contributo sono assoggettati ai termini previsti per i medesimi e comunque in ogni caso indicativamente almeno 30 giorni prima dell'evento/iniziativa.

3. Il PATROCINIO dell'Unione, ai fini della presente disciplina, costituisce attestazione di sostegno ad una iniziativa di terzi ritenuta meritevole per le sue finalità. L'autorizzazione al patrocinio avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Ente;
- b) rilevanza per la comunità facente parte del territorio dell'Unione;
- c) significatività dell'accostamento tra l'immagine dell'Ente e l'evento.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti che abbiano caratteristiche e interesse per il territorio dell'Unione deve essere formalmente concesso con una comunicazione del Presidente dell'Unione. La concessione del patrocinio non comporta l'erogazione di contributi economici. I soggetti che intendono richiedere il Patrocinio devono presentare, di norma almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, domanda contenente, il programma dell'iniziativa, il materiale pubblicitario dell'evento contenente le bozze delle locandine e/o dei manifesti (ove previsti). Unitamente alla richiesta di patrocinio il soggetto può presentare domanda per la concessione di altri benefici di cui al punto precedente. Il patrocinio concesso consente l'utilizzo del logo dell'Unione. L'utilizzo improprio del logo dell'Unione comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.

ART. 7 MODALITA' DI EROGAZIONE

1. La liquidazione del contributo da parte del Responsabile del procedimento avviene a seguito di presentazione del rendiconto dell'attività realizzata corredata da giustificativi di spesa o da dichiarazione sostitutiva del bilancio dell'iniziativa di cui al D.P.R. 445/2000 lesa dal Legale rappresentante dell'Ente/ Associazione/istituzione circa la veridicità dei dati riportati e l'esistenza della documentazione probante.

2. Il soggetto richiedente potrà presentare istanza per l'erogazione di un acconto per un massimo dell'80% del contributo concesso;
3. Qualora dalle verifiche svolte emergesse che l'erogazione del contributo possa determinare avanzo economico per la realizzazione delle attività oggetto della richiesta del medesimo il contributo sarà liquidato in misura ridotta.
4. Qualora i progetti e/o le iniziative finanziate dall'Ente si dovessero svolgere in modo difforme da quanto previsto in fase di concessione del beneficio economico, l'Ente potrà rivalutare, anche con il recupero delle somme già versate, la concessione di tale beneficio.

ART. 8 RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Unione montana rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i soggetti destinatari dei benefici economici e dei contributi accordati e soggetti terzi. L'Unione non assume sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti che ricevono contributi annuali.
2. L'Amministrazione non è responsabile per gli adempimenti da parte degli organizzatori per tutti gli obblighi finalizzati all'ottenimento da concessionari e competenti Autorità di permessi e autorizzazioni necessarie, ferma restando la responsabilità degli organizzatori per gli eventuali danni arrecati alle strutture, impianti, beni e persone.

ART. 9 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

1. Ai sensi del D. Lgs. n°33/2013 art. 26 e 27, i contributi di importo superiore ai mille euro sono sottoposti alla pubblicazione dei dati nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Unione montana.

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

1. Alle richieste di contributi presentate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le disposizioni del presente Regolamento per le fasi del procedimento non ancora esaurite.
2. Ogni contributo attualmente concesso per effetto di atti, convenzioni, contratti ed affini vigenti, continuerà ad essere erogato sulla base degli stessi, fino alla loro naturale scadenza.
3. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.

